

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 740-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro delle finanze  
col Ministro dei trasporti e della navigazione  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 855)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1994

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle imposte sui redditi afferma il principio che non si può applicare più volte la stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto. Ciò non impedisce peraltro eventuali doppie imposizioni nel caso in cui il reddito venga sottoposto a tassazione anche in un altro Stato. Per evitare tale spiacevole conseguenza sorge la necessità di stipulare apposite convenzioni e la necessità è tanto più avvertita quanto più stretti diventano i rapporti economici internazionali.

La Convenzione alla quale si riferisce il disegno di legge in discussione - il cui iter venne interrotto nella passata legislatura per effetto del ricorso alle elezioni anticipate - segue uno schema ormai consolidato nella prassi dei paesi aderenti all'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la quale ha redatto nel 1977 un modello di convenzione-tipo, per facilitare gli accordi bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni. Tra gli scopi dell'OCSE nel redigere la convenzione-tipo vi è anche quello di aiutare i paesi in via di

sviluppo a stipulare accordi equi con gli Stati economicamente più forti. La Convenzione delimita anzitutto il campo di applicazione e reca poi disposizioni concernenti i redditi immobiliari, gli utili e i dividendi delle imprese, gli interessi e gli utili di capitali, regolamentando altresì la materia relativa alle professioni indipendenti, al lavoro subordinato e alle pensioni.

Va sottolineata l'importanza dell'accordo con la Repubblica indonesiana, che è una potenza economica emergente del sud-est asiatico, con un aumento sensibile anche del reddito *pro-capite*. Anche il Fondo monetario internazionale ha recentemente sottolineato la positiva *performance* dell'economia indonesiana, che risulta favorita dalla appartenenza del paese ad un'area geo-economica tra le più dinamiche del mondo.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, chiede l'approvazione del disegno di legge.

BONANSEA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO)

19 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

18 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.